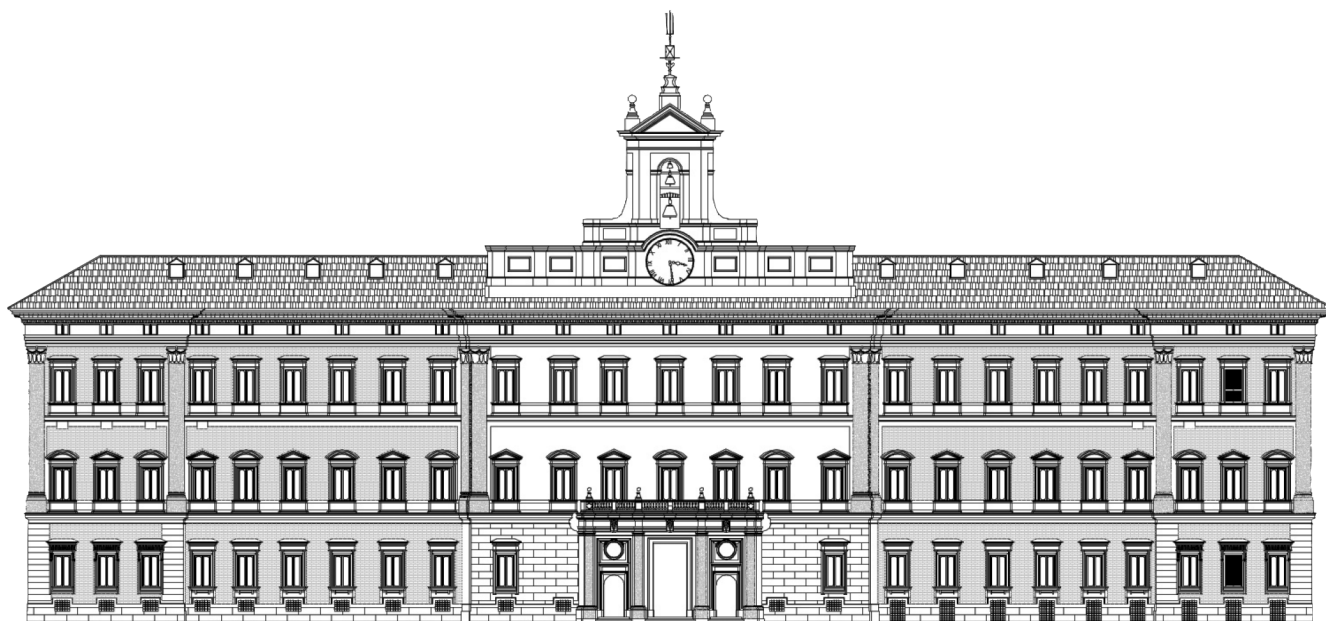




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Modifica dell'atto elettorale europeo per consentire
alle deputate del PE di votare in Aula per delega
durante la gravidanza e dopo il parto

*Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica
l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale
diretto*

n. 161

18 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Modifica dell'atto elettorale europeo per consentire alle deputate del PE di votare in Aula per delega durante la gravidanza e dopo il parto

*Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che
modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a
suffragio universale diretto*

n. 161

18 settembre 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
 LA DECISIONE (UE, EURATOM) 2026/1296 CHE MODIFICA L'ATTO RELATIVO ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO	 3
• Il contenuto della decisione	3
• L'Atto elettorale europeo e la procedura per la sua modifica	4
• L'iter di approvazione della decisione in esame	6
• Il contesto dell'iniziativa – L'attuale disciplina sul congedo di maternità al Parlamento europeo	8
– <i>Congedo di maternità ed esercizio del diritto di voto nei Parlamenti nazionali dell'UE</i>	11
• La discussione in Consiglio sulla modifica	14
• L'approvazione del Parlamento europeo	15
• La procedura a livello nazionale	15
– <i>La procedura applicabile alla Camera</i>	17
– <i>L'approvazione negli altri ordinamenti nazionali dell'UE</i>	17

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto</i>
Data di adozione	<i>26 maggio 2026</i>
Base giuridica	<i>Articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</i>
Settori di intervento	<i>Parlamentare europeo; voto per delega; sessione parlamentare; voto per procura maternità; disposizioni istituzionali</i>
Assegnazione	<i>14 settembre 2026 ---XIV Commissione (Politiche dell'UE)</i>

LA DECISIONE (UE, EURATOM) 2026/1296 CHE MODIFICA L'ATTO RELATIVO ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO

Il contenuto della decisione

Il 26 maggio 2026, il Consiglio, previa [approvazione](#) del Parlamento europeo, ha **adottato** una [decisione](#) recante la **modifica** dell'[Atto elettorale europeo](#) volta a consentire alle **eurodeputate** di **delegare** il proprio voto in plenaria a un altro deputato per un periodo massimo **di tre mesi prima** della data presunta del **parto** e per i **sei mesi successivi**.

A questo scopo la decisione introduce una deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del medesimo Atto, ai sensi del quale i membri del Parlamento europeo **devono votare individualmente e personalmente**, e non possono essere vincolati da **istruzioni** né ricevere **mandato imperativo**.

Più in particolare, si inseriscono nel citato articolo 6 **tre nuovi paragrafi**:

- il paragrafo 1 bis stabilisce che, **in deroga** al paragrafo 1 testé citato, una deputata del Parlamento europeo gestante o che ha partorito può **delegare il proprio voto** a un **altro membro** del Parlamento europeo per un periodo **massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e di sei mesi dopo il parto**;
- il paragrafo 1 ter demanda la definizione delle **condizioni generali** per l'esercizio della delega allo [statuto dei deputati](#) del Parlamento europeo, prescrivendo che esse devono garantire il rispetto dei principi di **trasparenza, responsabilità, tracciabilità, certezza del diritto e integrità del voto**;
- il paragrafo 1 quater rinvia la disciplina dettagliata delle modalità della delega al **regolamento interno** del Parlamento europeo.

Nel preambolo al dispositivo della proposta si afferma che la riforma mira a rafforzare la **dimensione democratica** delle elezioni europee, a **migliorare il funzionamento** del Parlamento europeo e la **governance** dell'Unione, a rendere il lavoro del Parlamento europeo **più legittimo ed efficace** e a garantire ai cittadini dell'UE una **maggiore uguaglianza elettorale**.

Si sottolinea inoltre che le politiche a favore dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata **dovrebbero contribuire** al conseguimento della **parità di genere** promuovendo la **partecipazione delle madri** alla vita politica.

Si conclude pertanto che la delega di voto consentirà alle deputate, nei periodi immediatamente precedenti e successivi al parto, di **esercitare pienamente il loro mandato**, migliorando l'**equità istituzionale** e l'**inclusione** nel Parlamento europeo.

*Merita segnalare che il **considerando E** del preambolo della risoluzione in oggetto, affermando che la riforma in oggetto della procedura elettorale deve rispettare i **principi di sussidiarietà e proporzionalità**, ha generato dubbi interpretativi, in particolare in merito alla possibile attivazione della procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali.*

*Il meccanismo di delega di voto prospettato per le eurodeputate, infatti, riguarda i principi generali relativi alle modalità per l'**esercizio** del mandato di parlamentare europeo, disciplina che deve essere **necessariamente essere definita a livello unionale** (come chiarito dal Servizio giuridico del Consiglio, vedi infra).*

*Esso invece non impatta propriamente sulla normativa relativa al **procedimento** per le **elezioni** dell'Assemblea rappresentativa europea e alle incompatibilità, materia nella quale, come riassunto nel paragrafo precedente, concorrono i principi generali stabiliti dal medesimo Atto e le norme nazionali.*

*Pertanto, la proposta di modifica non sembra incidere su una materia di competenza concorrente tra Ue e Stati membri, per cui non appare chiaro, in particolare, il senso del richiamo al principio di **sussidiarietà**.*

Per vie informali, gli uffici del Parlamento europeo, interpellati da diversi rappresentanti dei parlamenti nazionali a Bruxelles, hanno riconosciuto che l'oggetto della proposta di modifica all'Atto elettorale europeo al di fuori del raggio di azione dei principi richiamati.

La proposta, in conclusione, non è stata trasmessa formalmente ai parlamenti nazionali ai fini della verifica di sussidiarietà.

L'Atto elettorale europeo e la procedura per la sua modifica

L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla [decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom](#)), definisce una serie di principi generali in merito al sistema per l'elezione del Parlamento europeo in coerenza con l'[articolo 14](#) del Trattato sull'UE, secondo il quale, tra l'altro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a **suffragio universale diretto, libero e segreto**, per un mandato di **cinque anni**.

In particolare, demanda agli ordinamenti nazionali la disciplina del rispettivo **sistema** per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo, nel rispetto dei principi della **rappresentanza proporzionale** con la fissazione, entro certi limiti, di **soglie elettorali** e di una serie di incompatibilità con l'esercizio della funzione di deputato europeo.

Spetta, in coerenza con tali principi, a ciascuno Stato membro stabilire il **numero** delle **circoscrizioni**, l'**eventuale ricorso alle preferenze di lista** e ulteriori casi di incompatibilità di cariche nazionali il mandato di parlamentare europeo.

L'iter per l'adozione e la modificazione (nella forma della decisione) dell'Atto corrisponde alla **procedura legislativa speciale** disciplinata dall'[articolo 223, paragrafo 1](#) del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in base alla quale:

- il **Parlamento europeo elabora** un **progetto** volto a stabilire le disposizioni necessarie per l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi ad essi comuni;
- il Consiglio, deliberando all'**unanimità** secondo una **procedura legislativa speciale e previa approvazione** del **Parlamento europeo**, che si pronuncia alla **maggioranza** dei **membri** che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie;
- le disposizioni così adottate entrano in vigore **previa approvazione degli Stati membri** conformemente alle **rispettive norme costituzionali**.

La procedura prevede dunque **un diritto di iniziativa riservato del Parlamento europeo**, che viene esercitato, secondo le disposizioni del Regolamento del Parlamento stesso, tramite una risoluzione che, oltre ad indicare le motivazioni dell'intervento, formula una proposta di decisione del Consiglio.

Sulla base di tale proposta, il Consiglio, in esito ai negoziati tra Stati membri, approva all'unanimità un testo, dopo che il Parlamento europeo si sia espresso a favore o contro di esso (senza possibilità quindi di emendarlo).

Per l'entrata in vigore definitiva della decisione e per la sua modifica occorre, tuttavia, che essa sia approvata da tutti Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali che contemplano generalmente l'intervento legislativo o non legislativo del rispettivo Parlamento (v. infra).

L'atto elettorale è stato modificato più volte sia per apportare innovazioni sostanziali (ad esempio alla disciplina delle incompatibilità con il mandato parlamentare europeo o alla fissazione di soglie "di sbarramento" nei sistemi elettorali nazionali), sia per esigenze di coerenza con le revisioni dei trattati dell'Unione e con l'adesione di nuovi Stati membri dell'Unione.

L'Atto è tuttora oggetto di una precedente proposta di riforma adottata con la [decisione](#) (UE/Euratom) 2018/994 del Consiglio (approvata da tutti gli Stati membri ad **eccezione** della **Spagna**) volta a:

- incoraggiare la **partecipazione** dei cittadini;
- rafforzare la **dimensione europea** delle elezioni;
- adeguare le **soglie elettorali**, e migliorare la **gestione** delle elezioni, in particolare consentendo **metodi di voto alternativi** e semplificando la cooperazione tra le autorità nazionali.

In occasione della seduta plenaria del 20 gennaio 2026, il Parlamento europeo ha approvato la [risoluzione](#) "Riforma dell'atto elettorale europeo - **Ostacoli alla ratifica** e all'**attuazione** negli Stati membri", con la quale (oltre a ricordare la nuova iniziativa in materia di delega del voto in Aula durante la gravidanza e dopo il parto) ha **invitato** gli **Stati membri** ad adottare tutte le misure volte ad attuare la riforma approvata nel 2018.

L'iter di approvazione della decisione in esame

Il 13 novembre 2025, il Parlamento europeo ha adottato la [risoluzione](#) volta ad **avviare** la procedura di **modifica** dell'[Atto elettorale europeo](#).

In particolare, il Parlamento europeo, con **605 voti a favore, 30 contrari e 5 astensioni**, ha approvato la risoluzione recante le **motivazioni** dell'intervento, i **passaggi** procedurali e il **testo** della **proposta di decisione** del Consiglio modificativa dell'Atto elettorale europeo.

Si riportano di seguito le tabelle, allegate al resoconto della seduta Parlamento europeo, recanti indicazioni del [voto espresso](#) da tutti gli eurodeputati presenti e da quelli eletti in Italia.

605	+
ECR :	Axinia, Bartulica, Berlato, Bielan, Bocheński, Brudziński, Buda Waldemar, Cavedagna, Ciccioi, Ciriani, Crosetto, Donazzan, Dworczyk, Erixon, Fidanza, Flocchi, Gemma, Gosiewska, Inseivini, Jaki, Junco García, Kamiński, Kanko, Kols, Krutilek, Magoni, Malag, Mantovani, Milazzo, Mularczyk, Müller, Nesci, Obajtek, Ozdoba, Picaro, Piperea, Polato, Poznaqs, Procaccini, Razza, Ruissen, Rzońca, Sberna, Solier, Squarta, Storm, Sturda, Szydło, Tárziu, Teodorescu, Terheş, Timgren, Torselli, Tynkkynen, Valchev, Van Dijk, Van Overtveldt, Ventola, Veryga, Vivaldini, Vondra, Vrecionová, Wąsik, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Zile, Zlotowski
ESN :	Arndt, Borvendég, Knafo, Zajackowska-Hernik
NI :	Anadiotis, Beňová, De Masi, Firmenich, Kabilov, Lazarus, Nikolaou-Alavanos, Panayiotou, Papadakis, Pérez, Sieper, Sorel, von der Schulenburg, Warnke, Yoncheva, Zacharia
PPE :	Aaltola, Abadía Jover, Adamowicz, Aftias, Agius, Arias Echeverría, Arimont, Arikowicz, Beke, Bellamy, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bogdan, Brejza, Brnjac, Buda Daniel, Budka, Bugalho, Carberry, Casa, Castillo, del Castillo Vera, Černilec Tomašič, Crespo Díaz, Cunha, Dahl, Dávid, De Meo, Doherty, Doleschal, do Nascimento Cabral, Dorfmann, Dupont, Ehler, Falcá, Falcone, Farský, Ferber, Gahler, Gasiuk-Pihowicz, Gerzsenyi, Geuking, Gieseke, Giménez Larraz, Glavak, Gomart, González Pons, Gotink, Grims, Gronkiewicz-Waltz, Hadjipantela, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Herranz García, Helman, Hohlmeier, Humberto, Imart, Jarubas, Joriski, Juknevičienė, Kalmiete, Kanev, Kefalogiannis, Kelly, Kemp, Kircher, Köhler, Kohut, Kokalari, Kolář, Kollár, Kopacz, Kovatchev, Kulja, Lakos, Le Callennec, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, Lopatka, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Mandl, Marczajtis-Walczak, Mato, Maydell, Mažylis, Mehnert, Meimarakis, Meletti, Mertens, Millán Mon, Montserrat, Morano, Moratti, Motreanu, Mureşan, Navarrete Rojas, Nerudová, Nevado del Campo, Niebler, Niedermayer, Novakov, Nykiel, Pascual de la Parte, Pedro, Pereira, Pietikäinen, Polfjård, Popescu, Princi, Protas, Radev, Ratas, Ressler, Ripa, Salini, Salla, Saudargas, Schenk, Schneider, Schwab, Seekatz, Sienkiewicz, Simon, Smit, Sokol, Solís Pérez, Sommen, Sousa Silva, Stier, Szczerba, Teodorescu Măwe, Ter Laak, Terras, Tobé, Tomc, Tonin, Toveri, Tsiodras, Vaidere, Vălean, van Leeuwen, Verheyen, Vincze, Vozemberg-Vrionidi, Vázquez Lázara, Walsh, Walsmann, Warborn, Wawrykiewicz, Wcisło, Weber, Wechsler, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zdrojewski, Zoido Álvarez, Zovko, Zver
PfE :	Androuët, Annemans, Bardella, Bartůšek, Bay Christophe, Blom, Bonte, Borchia, Borrás Pabón, Brasier-Clain, Bryka, Buczek, Buxadé Villalba, Bžoch, Ceccardi, Cisint, Dauchy, Deloge, Diepeveen, Disdier, Dömötör, Dostalova, Ehlers, Ferenc, Frigout, Furet, Gál, Garraud, Girauta Vidal, Griset, Györi, Gyürk, Joron, Knotek, Knot, Kristófans, Kubin, László, Latinopoulou, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Martín Frías, Moreira de Sá, Nagyová, Nikolic, Olivier, Patriciello, Pennelle, Piera, Pimpie, de la Pisa Carrión, Pokorná Jermanová, Rechagneux, Rougė, Sanchez, Sardone, Schaller-Baross, Staněk, Szekeres, Tânger Corrêa, Tertsch, Thionnet, Tovaglieri, Vandendriessche, Vannacci, Varaut, Vicsek, Vilimsky, Vistisen, Werbrouck, Zijlstra
Renew :	Agirregoitia Martínez, Allione, Auštrevičius, Azmani, Baljeu, Bosse, Boyer, Brandstätter, Canfin, Cassart, Chastel, Christensen, Cowen, Decerle, Devaux, Eroglu, Farreng, Friis, García Hermida-Van Der Walle, Gerbrandy, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn, Hayer, Henriksson, Højsik, Ijabs, Joveva, Karlsbro, Karvašová, Katainen, Kelleher, Keller, Kobosko, Körner, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, McNamara, Minchev, Mullooly, Ní Mhurchú, Ódor, Oetjen, Paet, Petrov, Šarec, Singer, Streil, Stürgh, Toom, van den Berg, Vasile-Voiculescu, Vautmans, Verougstraete, Wiesner, Wiezik, Wilmès, Yar, Yon-Courtin, Žalimas
S&D :	Agius Saliba, Andriukaitis, Angel, Annunziata, Amaoutoglou, Assis, Bajada, Ballarín Cereza, Barley, Benea, Biedroń, Bischoff, Blinkievičiūtė, Bonaccini, Borzan, Bullmann, Burkhardt, Cărciu, Cepeda, Ceulemans, Chahim, Clergeau, Corrado, Costanzo, Cremer, Cristea, Danielsson, Dibrani, Di Rupo, Dobrev, Ecke, Eriksson, Fernández, Firea, Franqueira Rodrigues, Fritzton, Gálvez, García Pérez, Geier, Germain, Glucksmann, Gomes, Gómez López, Gonçalves Bruno, Gonçalves Sérgio, González Casares, Gori, Grapini, Grossmann, Gualmini, Guzenina, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Incir, Jalloul Muro, Jerković, Jouvet, Kalfon, Kaljurand, Lalucq, Lange, Laurent, Lauretti, López, López Aguilar, Luena, Lupo, Maestre, Maji, Manda, Maniatis, Mebarek, Mendes, Mendia, Mikser, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muşoiu, Negrescu, Nemec, Noichl, Pajin, Papandreou, Pellerin-Carlín, Penkova, Picerno, Picula, Rafowicz, Regner, Repasi, Repp, Reuten, Ricci, Ridel, Ros Sempere, Ruotolo, Sánchez Amor, Sancho Murillo, Schaldemose, Scheuring-Wielgus, Schieder, Serrano Sierra, Sidl, Sippel, Strada, Tarquinio, Tavares, Temido, Tinagli, Tobback, Topo, Tudose, Ušakovs, Van Brempt, Vešligaj, Vigenin, Vind, Wöiken, Wolters, Zan, Zingaretti
The Left :	Andersson, Antoci, Arvanitis, Aubry, Botenga, Carême, Chaibi, Clausen, Della Valle, Demirel, Everding, Farantouris, Flanagan, Fourreau, Funchion, Furore, Galán, Gedín, Georgiou, Günther, Hassan, Kennes, Kountoura, Kyllönen, Martins, Measure, Montero, Morace, Oliveira, Palmisano, Pappas, Pedulla', Saeldi, Salis, Saramo, Schirdewan, Sjöstedt, Smith, Tamburrano, Tridico
Verts/ALE :	Asens Llodrà, Bloss, Boeselager, Bosanac, Bricmont, Camara, Cavazzini, Cormand, Eickhout, Freund, Geese, Gregorová, Guarda, Häusling, Holmgren, Kuhnke, Lagodinsky, Langensiepen, Lövin, Marquardt, Marzá Ibáñez, Matthieu, Metz, Nordqvist, Ohisalo, Orlando, Paulus, Peter-Hansen, Prebilič, Reintke, Riba i Giner, Riehl, Satouri, Sbai, Schilling, Scuderi, Sinkievičius, Søvnadal, Staķis, Strik, Strolenberg, Tegethoff, Toussaint, Van Lanschot, Van Sparrentak, Vieira, Waitz
30	-
ECR :	Peltier, Trochu
ESN :	Anderson, Aust, Bausermer, Boßdorf, Buchheit, Bystron, Froelich, Gražulis, Jongen, Jungbluth, Mazurek, Schnurrbusch, Sell, Stoyanov, Sypniewski, Tyszká, Uhrík
NI :	Dostál, Kaliňák, Konečná, Laššáková, Ondruš, Pürner, Roth Nevedalová
PfE :	Dieringer, Haider, Hauser, Steger
5	0
ECR :	Fragkos, Gead, Maréchal
NI :	Blaha, Braun
= CORREZIONI E INTENZIONI DI VOTO	
+	Marion MARÉCHAL, Stanislav STOYANOV, Laurence TROCHU
-	Harald VILIMSKY

Oggetto	Em. n.	Autore	Osservazioni	Votazione	Favorevoli, contrari, astensioni
Progetto di proposta di decisione del Consiglio				+	
Proposta di risoluzione					
Considerando C	3	Verts/ALE		-	
Dopo il considerando E	1=	Renew	VE	-	282, 338, 19
	4=	Verts/ALE			
	5=	The Left			
	2	Renew		-	
Proposta di risoluzione (insieme del testo)			AN	+	605, 30, 5

1. Voto per delega in Aula durante la gravidanza e dopo il parto

Scarica in formato PDF

Processo verbale - Punto 6.1

1.1. A10-0214/2025 – Juan Fernando López Aguilar – Proposta di risoluzione (insieme del testo)

65	+
Italia / ECR :	Berlato, Cavedagna, Ciccio, Ciriani, Crosetto, Donazzan, Fidanza, Focchi, Gemma, Insevlini, Magoni, Mantovani, Milazzo, Nesci, Picaro, Polato, Procaccini, Razza, Sberna, Squarta, Torselli, Ventola, Vivaldini
Italia / PPE :	De Meo, Dorfmann, Falcone, Moratti, Princi, Salini
Italia / PSE :	Borcia, Ceccardi, Cislant, Patricello, Sardone, Tovaglieri, Vannacci
Italia / S&D :	Annunziata, Bonaccini, Corrado, Gori, Gualmini, Laureti, Lupo, Moretti, Picerno, Ricci, Ruotolo, Strada, Tarquinio, Tinagli, Topo, Zan, Zingaretti
Italia / The Left :	Antoci, Della Valle, Furore, Morace, Palmisano, Pedulla, Salis, Tamburrano, Tridico
Italia / Verts/ALE :	Guarda, Orlando, Scuderi

Il contesto dell'iniziativa – L'attuale disciplina sul congedo di maternità al Parlamento europeo

La materia del diritto di voto in absentia alle deputate in gravidanza o dopo il parto si inserisce nell'alveo della questione più generale della disciplina della maternità, ivi compreso l'istituto del **congedo** per questo stato.

Poiché i principali atti giuridici che stabiliscono diritti e obblighi dei membri del Parlamento europeo (lo Statuto e il Regolamento del PE) non disciplinano esplicitamente il **congedo di maternità**, la questione è stata finora disciplinata da talune **misure dell'Ufficio di Presidenza del PE**.

In particolare, le deputate in stato di gravidanza possono essere **esentate** dalla **partecipazione** alle sedute nei **tre mesi precedenti** e nei **sei mesi successivi** al parto.

L'articolo 31 della [decisione](#) dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008, che definisce le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, considera tali **assenze come giustificate**, impedendo, di conseguenza, che le europarlamentari subiscano **ripercussioni finanziarie negative** (articolo 31, paragrafo 4).

Per quanto riguarda le **procedure di voto**, secondo il quadro vigente, le deputate in stato di gravidanza o in congedo di maternità **non possono partecipare** alle sedute plenarie **da remoto**, né **votare per delega** o **sospendere temporaneamente il proprio mandato**.

Il principio oltre a discendere dal citato articolo 6 dell'Atto elettorale europeo è confermato dall'[articolo 193](#) del Regolamento del Parlamento, che non solo sancisce il carattere personale del voto in Parlamento, ma **qualifica altresì qualsiasi violazione** della stessa come una **grave infrazione** alle norme di comportamento dei deputati ([articolo 10](#)), suscettibile di comportare **sanzioni** a carico del deputato inadempiente (stabilite articoli [182](#) e [183](#)).

Per completezza, si ricorda infine che l'[articolo 13](#) dell'Atto elettorale europeo disciplina l'ipotesi di **vacanza** del seggio al Parlamento europeo, ma cita esclusivamente le **dimissioni**, il **decesso** o la **revoca del mandato** del deputato eletto quali cause giustificative. In tali casi, spetta alle **autorità nazionali** provvedere alla **copertura** del seggio vacante in conformità alle disposizioni dell'Atto. Tuttavia, del paragrafo 2 il sostituto ricopre la carica per il **resto della legislatura quinquennale**, e non soltanto per un periodo limitato corrispondente alla durata della **gravidanza** o del **congedo** di maternità.

Pertanto, in base alle norme vigenti sancite dall'Atto elettorale europeo, finora non è stato possibile sostituire temporaneamente un deputato eletto.

La partecipazione ai lavori parlamentari durante la pandemia

Merita tuttavia ricordare che la **partecipazione da remoto** ai lavori parlamentari è stata introdotta nel **2020** attraverso una riforma del Regolamento, dettata dall'esigenza di garantire la **continuità dell'attività** durante la **pandemia di COVID-19**. Il regime di **partecipazione da remoto**, disciplinato dall'[articolo 246](#), **può essere applicato in circostanze eccezionali** – come definite dall'[articolo 245](#) – nonché qualora «l'**equilibrio politico** in Parlamento sia **gravemente compromesso** per il fatto che un numero significativo di deputati o un gruppo politico non possa partecipare ai lavori parlamentari secondo le procedure ordinarie [...] per **motivi di sicurezza o incolumità**, ovvero a causa dell'**indisponibilità di mezzi tecnici**» ([articolo 244, paragrafi 1 e 2](#)). Tuttavia, **nessuna di tali disposizioni ha conferito ai deputati un diritto individuale** a partecipare **da remoto** alle attività parlamentari per motivi di gravidanza o congedo di maternità.

Per ovviare al vuoto normativo in materia di **congedo di maternità** e **partecipazione da remoto**, il Parlamento europeo aveva già avanzato nel 2022 una **prima proposta** di riforma dell'Atto elettorale europeo, recante la possibilità per le deputate di essere **sostituite temporaneamente**, durante il congedo di maternità, dal **candidato successivo** nella rispettiva **lista** per un periodo di **16 settimane rinnovabile**. La proposta, nell'ambito di un più ampio sforzo volto ad abrogare e modernizzare l'Atto elettorale europeo del 1976, **non ha superato il vaglio del Consiglio**, dove è richiesta l'approvazione unanime (articolo 223 del TFUE).

Le preoccupazioni relative all'assenza di un congedo di maternità formale e di modalità di voto alternative per i deputati hanno assunto progressivamente maggiore rilevanza in seno al Parlamento. In particolare, nel 2023, 13 deputati – tra cui Leïla Chaïbi (La Sinistra – GUE/NGL, Francia), Claudia Gamon (Renew Europe, Austria) e Lara Wolters (S&D, Paesi Bassi) – hanno denunciato pubblicamente la **mancanza di sostegno istituzionale** per le deputate in gravidanza e hanno **promosso una petizione** indirizzata alla Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, con la quale si chiedeva l'introduzione del voto per delega, la partecipazione da remoto e la possibilità di una sostituzione temporanea. La questione è stata ulteriormente evidenziata dalle testimonianze dirette di **deputate in gravidanza**, le quali hanno criticato l'attuale quadro normativo, giudicandolo obsoleto e incompatibile con i principi della rappresentanza democratica.

La Presidente ha sostanzialmente aderito all'appello, [presentando](#) nel giugno 2025 all'Ufficio di Presidenza, la riforma in esame dell'atto elettorale nel contesto di un più articolato pacchetto di misure volto a rafforzare le **tutele** per le **eurodeputate** durante i periodi di maternità e nel quadro più ampio delle riforme per modernizzare l'istituzione rappresentativa.

La Presidente ha [chiesto](#) all'Ufficio di Presidenza di valutare **modifiche mirate** alle **misure di attuazione** dello [statuto dei deputati](#) nella parte relativa al diritto all'assenza per maternità, tra l'altro, estendendo tale facoltà ad altri casi di **genitorialità**.

Dando seguito alle richieste, il 6 ottobre 2025, l'Ufficio di Presidenza del PE ha adottato un **piano di azione**, per la **parità di genere** volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Parlamento, a tutti i livelli (sia **politico** sia **amministrativo**) e in tutte le fasi. Infine, nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 15 dicembre 2025, la Presidente ha suggerito l'istituzione di un **gruppo di lavoro ad hoc** per una revisione generale di tali misure di attuazione.

Inoltre, il 26 giugno 2025, la Presidente Metsola ha presentato tale richiesta al **Consiglio europeo**, descrivendola come una "modifica mirata, circoscritta e chirurgica all'Atto elettorale dell'UE – limitata a un unico, ma significativo aspetto... per consentire alle deputate al Parlamento europeo in gravidanza o che hanno appena partorito di delegare il proprio voto".

Metsola ha infine ribadito il proprio [sostegno](#) alla riforma dell'atto elettorale europeo anche in occasione dell'adozione della risoluzione citata da parte del Parlamento europeo, tra l'altro, auspicando che gli Stati membri concordino sulla modernizzazione delle regole di voto, e che facciano tutto il possibile per aggiornare **non solo le regole del Parlamento europeo**, ma anche **quelle dei parlamenti nazionali**.

Tale auspicio è stato ribadito dalla Presidente in apertura del **Forum per la democrazia in Europa** svoltosi a Bruxelles lo scorso **19 novembre**, con la partecipazione di delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri (alla riunione interparlamentare, per la **Camera**

erano presenti i il Presidente della Commissione affari costituzionali, Nazario Pagano, e i deputati Bonafé e Gentile, componenti della medesima commissione).

Il prossimo 28- 29 settembre 2026 si svolgerà il secondo Forum per la democrazia parlamentare, che sarà introdotto dalla Presidente del PE.

Si ricorda da ultimo che, il 2 luglio 2026 la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha inviato al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato dell'Italia una lettera con la quale, sottolineando **l'importanza** e **l'urgenza** del fascicolo legislativo, ha ribadito che, anche una volta che saranno adottate dal PE le modifiche statutarie e regolamentari sopra citate, il sistema in ogni caso non potrà interamente trovare **attuazione** fino a quando gli Stati membri non avranno **completato** le rispettive procedure di attuazione.

In tal senso, la Presidente, a nome del Parlamento europeo, ha auspicato il **sostegno** e la **collaborazione** da parte del Presidente del Consiglio e dei Presidenti dei due Rami del Parlamento per facilitare il **tempestivo completamento** della procedura nazionale necessaria per la modifica mirata dell'Atto elettorale europeo.

Congedo di maternità ed esercizio del diritto di voto nei Parlamenti nazionali dell'UE

In base al [briefing](#) predisposto nel settembre del 2025 dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo, nella **maggior parte** degli Stati membri dell'UE, le parlamentari possono fruire del **congedo di maternità**. Tuttavia, le disposizioni variano notevolmente all'interno dell'Unione europea, riflettendo diverse tradizioni costituzionali e prassi istituzionali.

In particolare, in **Belgio, Danimarca, Estonia, Portogallo, Lettonia, Slovenia e Finlandia**, i parlamentari hanno diritto al congedo di maternità, generalmente nell'ambito degli stessi **regimi di sicurezza sociale** e della stessa normativa sul lavoro previsti per i **dipendenti pubblici**.

In diversi di questi paesi – come **Danimarca, Estonia, Lettonia, Portogallo e Slovenia** – esistono meccanismi formali che consentono una **sostituzione temporanea** durante il **congedo**. In **Belgio e Finlandia**, tale sostituzione è limitata ai **lavori in commissione**.

In alcuni Stati membri, il congedo di maternità è concesso nell'ambito di quadri giuridici o amministrativi avulsi dalla disciplina parlamentare in senso stretto. Ad esempio, in Romania, i parlamentari possono astenersi dall'attività dopo il parto, ma assenza è formalmente classificata come **congedo per malattia**, non esistendo una specifica disposizione per il congedo di maternità.

In **Germania**, le **assenze per maternità** sono considerate giustificate e **non comportano sanzioni economiche**, pur in **assenza** di un **diritto** formalmente **sancito**.

In Finlandia, il congedo di maternità è classificato come **assenza per motivi personali**: i parlamentari continuano a percepire l'intera indennità, mentre l'**ente nazionale di previdenza sociale** (KELA) provvede al rimborso a favore del Parlamento.

Tali soluzioni offrono un **sostegno concreto**, pur non disciplinando in modo organico il congedo di maternità per i membri del Parlamento.

In alcuni Stati membri, la questione del congedo di maternità è gestita attraverso **prassi informali** anziché mediante disposizioni giuridiche dedicate.

Solo un numero limitato di Stati membri ha adottato disposizioni esplicite che consentono ai parlamentari di **votare a distanza** durante il congedo di **maternità**. Nella maggior parte dei parlamenti, la presenza fisica del parlamentare in Aula è richiesta e il congedo di maternità non costituisce motivo di deroga.

Si ricorda, in particolare, la **Spagna**, il cui ordinamento prevede che ai membri di entrambe le Camere del Parlamento spagnolo (Cortes Generales) è consentito esprimere il proprio **voto** in seduta plenaria da remoto, tramite un **sistema elettronico**.

I membri delle Cortes Generales hanno la facoltà di esprimere il proprio voto in seduta plenaria mediante un **sistema elettronico di voto a distanza** (articolo 82 del Regolamento del Congreso de los Diputados e articolo 92 del Regolamento del Senado) qualora si trovino in **stato di gravidanza**, in **congedo di maternità** o impossibilitati a partecipare alle sedute plenarie a causa di una **grave malattia**.

In **Grecia**, l'articolo 70-A del Regolamento del Parlamento Ellenico consente alle deputate in gravidanza di esprimere il proprio **voto per corrispondenza** durante l'**ultimo mese di gravidanza** e nel primo **post-parto**. Ciò riguarda non solo le **votazioni nominali** e le **decisioni** che richiedono una maggioranza qualificata, ma anche le votazioni **a scrutinio segreto**, che possono avvenire tramite lettera sigillata.

In **Lussemburgo**, il ricorso al voto per delega offre un'ulteriore modalità di partecipazione ai lavori parlamentari durante il congedo di maternità. I deputati **possono delegare** formalmente il proprio voto **a un altro membro** in caso di assenza, anche per motivi legati alla maternità.

[L'articolo 47, paragrafo 11](#), del Regolamento della Camera dei deputati autorizza **qualsiasi deputato** a delegare il proprio voto a uno o più membri in caso di assenza. Nessun deputato ha il diritto di rappresentare più di un altro membro della Camera (articolo 47, paragrafo 13).

La **maggior parte degli Stati membri dell'UE non prevede** la possibilità di **votare in assenza** durante il **congedo di maternità**, né tramite voto a **distanza**, né per **posta**, né per **delega**.

Alcuni parlamenti hanno tuttavia deciso di compensare l'assenza di diritti di voto formali attraverso **accordi informali o politici**.

In **Irlanda**, le assenze per maternità sono state tradizionalmente gestite mediante **accordi di "pairing"** (abbinamento), in base ai quali i **parlamentari di partiti diversi concordano di non votare** quando un collega è assente.

Un approccio analogo si riscontra in **Danimarca** e **Svezia**, dove **accordi di abbinamento** o di **compensazione** tra i gruppi parlamentari contribuiscono a mantenere **l'equilibrio politico durante le assenze**, comprese quelle per **maternità**.

Di seguito una carta geografica dell'UE sull'applicabilità del voto in assenza ai Parlamenti nazionali dell'UE (Fonte EPRS).



La discussione in Consiglio sulla modifica

La proposta di decisione è stata esaminata in **Consiglio affari generali**, dove i rappresentanti degli Stati membri, pur manifestando un orientamento complessivamente favorevole alla ipotesi di riforma, hanno inizialmente sollevato dubbi sui seguenti aspetti:

1. l'eventuale **estensione** dell'ambito di applicazione della modifica, ai fini dell'inclusione nel meccanismo di delega di voto anche degli europarlamentari **padri e genitori adottivi**, nel rispetto del principio di **non discriminazione**;
2. la compatibilità della riforma con le norme, anche di rango costituzionale dei diversi ordinamenti nazionali recanti il **principio della personalità del voto**;
3. la necessità di definire più precisamente le **modalità pratiche** per l'esercizio della delega del voto.

In particolare in seno al Gruppo di lavoro Affari Generali del 6 febbraio 2026, cui ha preso parte la Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles, **gli SM favorevoli sono stati 15, mentre 12 SM, tra cui l'Italia**, hanno presentato una **la riserva di esame**. Tra i favorevoli, diversi SM hanno dichiarato una preferenza per un'estensione dell'applicazione del voto per delega ai padri (tra questi, la Svezia). I Paesi Bassi, pur favorevoli, hanno evidenziato la necessità di preservare il principio della libertà nella decisione di voto, anche in presenza di una delega.

L'Italia ha motivato la **riserva**, in attesa degli esiti del **coordinamento interministeriale** inteso a definire la posizione italiana sul tema.

In particolare, l'Italia ha considerato l'introduzione del voto per delega giustificata dal carattere eccezionale della circostanza della maternità, precisando tuttavia di **non essere favorevole** ad una **estensione** dell'applicazione del voto per delega ad altre categorie di soggetti, e richiedendo espressamente **l'esclusione del voto segreto** dal perimetro di applicazione della proposta.

Successivamente la Presidenza cipriota, per facilitare il raggiungimento di un accordo tra Stati membri, ha sollecitato il supporto del **Servizio giuridico del Consiglio**, ai fini di una sua pronuncia sulla **compatibilità** dell'emendamento con gli **ordinamenti nazionali** che non prevedono il voto per delega.

Il Servizio Giuridico ha **escluso la sussistenza di profili di incompatibilità**, in quanto l'Atto elettorale europeo disciplina le elezioni di un'assemblea parlamentare di un ordinamento sovranazionale, regolata, con riguardo alle modalità di funzionamento, dalla sola legislazione dell'Unione.

Infine, la Presidenza ha impresso una forte accelerazione al procedimento, formulando un emendamento alla proposta, recante i principi (**trasparenza, responsabilità, tracciabilità, certezza del diritto e integrità del voto**, *vedi supra*

il testo della decisione) da rispettare in sede definizione delle condizioni generali che disciplinano il voto per delega, nonché l'esplicito rinvio delle modalità concrete dell'esercizio di tale delega al **regolamento interno del PE**.

Su tale proposta della Presidenza cipriota il Consiglio ha trovato l'[accordo](#) il 17 marzo 2026.

L'**Italia** ha votato favorevolmente ritenendo superata la propria riserva di esame, alla luce dei principi introdotti dal Consiglio e degli approfondimenti giuridici interni.

L'approvazione del Parlamento europeo

In conformità dell'articolo 223 del TFUE, il testo concordato tra gli Stati membri è stato pertanto oggetto di [approvazione](#) del Parlamento europeo nella sessione plenaria del 29 aprile con 616 voti favorevoli, 24 astensioni e 8 voti contrari, prima dell'[adozione formale](#) definitiva in Consiglio

Di seguito il dettaglio dei voti espressi dagli europarlamentari italiani.

69	+
Italia :	Annunziata, Antoci, Benifei, Berlato, Bonaccini, Borchia, Cavedagna, Ceccardi, Cicioli, Ciriani, Cisint, Crosetto, Della Valle, De Meo, Donazzan, Dorfmann, Falcone, Fidanza, Flocchi, Furore, Gambino, Gemma, Gori, Gualmini, Guarda, Inselvini, Laureti, Lucano, Lupo, Magoni, Mantovani, Maran, Milazzo, Morace, Moratti, Moretti, Nardella, Nesci, Orlando, Palmisano, Pedulla, Picaro, Picierno, Polato, Princi, Procaccini, Razza, Ricci, Salini, Salis, Sardone, Sberna, Scuderi, Squarta, Stancanelli, Strada, Tamburrano, Tarquinio, Tinagli, Topo, Torselli, Tosi, Tovaglieri, Tramacere, Tridico, Ventola, Vivaldini, Zan, Zingaretti
1	0
Italia :	Vannacci

La procedura a livello nazionale

Come ribadito dall'articolo 2 della proposta in esame, in coerenza con l'articolo 223 del TFUE, la decisione modificativa dell'Atto elettorale, una volta adottata dal Consiglio, è soggetta all'**approvazione**, secondo le rispettive **norme costituzionali**, degli **Stati membri** che devono notificare al Segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine

Il 7 settembre 2026 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012, la citata Decisione, al fine di acquisire l'approvazione da parte dell'Italia, con la procedura stabilita dall'[articolo 11, comma 3](#) della legge 234 del 2012.

Secondo tale disposizione nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è **subordinata** dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla **previa approvazione** degli Stati membri conformemente alle rispettive **norme costituzionali**, il

Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di **deliberazione positiva** di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

La trasmissione alle Camere della Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio è stata operata con nota del Dipartimento per gli affari europei **senza motivare** espressamente il ricorso alla procedura di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012, presumibilmente alla luce del fatto che la decisione, concernendo esclusivamente le modalità per l'espressione del voto nell'ambito della plenaria del Parlamento europeo, non incide in alcun modo sull'ordinamento interno.

Alla medesima procedura si è fatto ricorso per la prima volta in occasione della approvazione della [decisione \(UE, Euratom\) 2018/994](#) del Consiglio, recante la precedente modifica dell'atto elettorale europeo.

L'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo è stato ratificato dall'Italia con la [legge n. 150/1977](#) e poi attuato con la [legge n. 18/1979](#), che stabilisce le norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo in Italia. Le modifiche successive all'Atto invece **non sono state oggetto di ratifica** sono state approvate tramite modifiche, con **legge ordinaria**, alla medesima legge n. 18/1979, incidendo esse su vari aspetti della disciplina nazionale per le elezioni europee (incluso il regime di incompatibilità tra mandato di europarlamentare e cariche nazionali).

Nella [lettera di trasmissione della Decisione 2018/994](#) alle Camere da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento la scelta di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11, comma, 3 della legge 234 del 2012 fu motivata rilevando che essa, come riportato in dettaglio da note allegate del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'interno, introduceva previsioni già rinvenibili nella vigente normativa italiana.

La decisione 2018/994 ha introdotto nell'Atto elettorale, oltre ad alcune norme di adeguamento formale, le seguenti disposizioni:

- l'obbligo, negli Stati in cui si utilizza lo scrutinio di lista, di prevedere una **soglia minima obbligatoria** per l'attribuzione dei seggi tra il 2% e il 5% per le circoscrizioni con più di 35 seggi, ferma restando la facoltà, di stabilire una soglia minima non superiore al 5% per l'attribuzione dei seggi;
- la facoltà per gli Stati membri di consentire **l'apposizione**, sulle schede elettorali, del **nome o del logo del partito politico europeo** al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato;
- la facoltà per gli Stati membri di prevedere la possibilità del **voto anticipato**, per **corrispondenza, elettronico** e via **Internet** per le elezioni del Parlamento europeo;
- l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che il **doppio voto** (in più di uno Stato membro) alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di **sanzioni** effettive, proporzionate e dissuasive;

- la facoltà per gli Stati membri, conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, di permettere ai propri **cittadini residenti in Paesi terzi** di votare alle elezioni del Parlamento europeo;
- l'obbligo per ciascuno Stato membro di designare **un'autorità di contatto** responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.

La procedura applicabile alla Camera

Alla Camera la decisione trasmessa il 7 settembre 2026 (Doc. CI, n. 1) segue, in base al precedente (*v.infra*) è stata assegnata alla XIV Commissione che può esprimersi in merito alla sua approvazione con un documento finale, salva la possibilità per uno o più Gruppi di chiederne tempestivamente la discussione in Assemblea entro un termine stabilito dall'Ufficio di Presidenza della medesima Commissione.

Ove tale richiesta fosse formulata la Commissione provvederebbe all'approvazione, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, di una relazione per l'Assemblea dove l'esame potrebbe concludersi con la presentazione di risoluzioni.

Tale procedura è stata definita dalla **Conferenza dei presidenti di gruppo** della Camera la quale, nella riunione del 31 ottobre 2018, ha convenuto di applicare con riferimento alla richiamata decisione (UE, Euratom) 2018/994 le modalità di esame parlamentare previste per le **deliberazioni del Consiglio dei ministri** in merito alla partecipazione dell'Italia alle **missioni internazionali**.

Conseguentemente, la Decisione trasmessa (Doc. CCXXXVI, n. 1), tenuto conto del suo oggetto, fu assegnata alle Commissioni riunite I e XIV che [procedettero il 14 febbraio 2019](#), in esito all'esame, alla approvazione di un documento finale, non avendo nessun gruppo chiesto tempestivamente di rimettere la discussione in Assemblea.

Al Senato fu seguita una procedura analoga, attraverso il combinato disposto degli articoli 34, comma 1, e 50 del Regolamento vigenti pro tempore. Il documento fu pertanto assegnato alle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) che [procedettero](#), nella seduta del 13 febbraio, alla approvazione di una risoluzione.

Il Governo italiano notificò pertanto, ai sensi dell'articolo 223 del TFUE, alle Istituzioni dell'UE l'avvenuta approvazione da parte dell'Italia della Decisione 2018/994 per effetto delle due pronunce di Camera e Senato.

L'approvazione negli altri ordinamenti nazionali dell'UE

In base alle informazioni informalmente raccolte attraverso la rete dei rappresentanti dei Parlamenti dell'UE si desume che:

- **non tutti gli Stati membri** prevedono il coinvolgimento dei Parlamenti nell'iter di approvazione della decisione;

- la maggior parte degli Stati membri che contemplano un passaggio parlamentare faranno ricorso allo strumento della **legge di ratifica** dei trattati internazionali.

Di seguito una tabella recante le procedure seguite in alcuni Stati membri.

PAESE		In breve
Austria	Si applica l'articolo 50 della Costituzione federale austriaca secondo cui i trattati possono essere conclusi solo previa approvazione di una legge di ratifica da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio federale (approvata con i due terzi dei voti espressi e la partecipazione al voto della maggioranza dei membri).	<i>Legge di ratifica</i>
Belgio	Si applica la procedura prevista per i progetti di legge ordinaria	<i>Legge ordinaria</i>
Croazia	È stata avviata la procedura di ratifica .	<i>Legge di ratifica</i>
Estonia	Si segue la procedura di ratifica poiché l'atto elettorale modificato dalla decisione del Consiglio costituisce un allegato al Trattato di adesione dell'Estonia all'Unione europea. Il Governo pertanto presenterà un progetto di legge di ratifica al Riigikogu.	<i>Legge di ratifica</i>
Finlandia	La decisione è considerata un obbligo internazionale (ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione) e seguirà quindi la procedura di ratifica dei trattati, con approvazione del Parlamento e firma del Presidente della Repubblica.	<i>Legge di ratifica</i>
Francia	Il Governo sta considerando di approvare la modifica la riforma senza sottoporla al voto del Parlamento , pur essendosi fatto ricorso alla legge di ratifica in casi precedenti.	<i>Possibile approvazione senza coinvolgimento del Parlamento. Nei casi precedenti legge di ratifica</i>
Germania	La decisione deve essere oggetto di legge di ratifica ad iniziativa del Governo federale, che non ha ancora presentato il relativo disegno di legge.	<i>Legge di ratifica</i>
Grecia	Il disegno di legge di ratifica della decisione è stato presentato dal Governo al Parlamento ellenico, tramite il Ministero dell'Interno, ed è stato deferito alla Commissione permanente competente in materia di pubblica amministrazione, ordine pubblico e giustizia.	<i>Legge di ratifica</i>

Lettonia	La Commissione per gli Affari europei del Parlamento lettone approva la posizione nazionale relativa alla riforma della legge elettorale dell'UE elaborata dal Ministero della Giustizia.	<i>Adozione con voto in Commissione per gli affari europei</i>
Lituania	La decisione deve essere approvata con legge ordinaria ad iniziativa del Governo. Le Commissioni potenzialmente coinvolte sono: la Commissione per gli affari dell'UE, la Commissione per gli affari esteri, la Commissione per l'amministrazione statale e gli enti locali, e la Commissione per gli affari sociali.	<i>Procedura legislativa</i>
Paesi Bassi	Ad oggi, non è ancora noto quale procedura verrà seguita . Sinora l'approvazione delle modifiche all'Atto elettorale dell'UE ha seguito la procedura di ratifica dei trattati internazionali (ai sensi dell'articolo 91 della Costituzione del Regno dei Paesi Bassi e della Legge del Regno sull'approvazione e la pubblicazione dei trattati). Quest'ultima legge prevede che le modifiche possano essere approvate dal Parlamento mediante senza la necessità di una procedura legislativa . Tuttavia, se più di 30 membri della Camera dei Rappresentanti o 15 membri del Senato lo richiedono esplicitamente, il governo dovrà presentare al Parlamento la legge di ratifica entro 30 giorni. Se 30 membri della Camera o 15 membri del Senato richiedono la presentazione di un atto per ratificare le modifiche, tale atto segue la stessa procedura di un normale progetto di legge.	<i>Legge di ratifica o approvazione in via non legislativa</i>
Polonia	La decisione deve essere approvata con legge di ratifica su iniziativa del Governo. L'iter prevede il coinvolgimento della Commissione per gli affari dell'UE e della Commissione per gli affari esteri. Per la ratifica occorre l'approvazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti in ciascuna delle due Camere.	<i>Legge di ratifica</i>

	Una volta approvato dal Sejm e dal Senato, il provvedimento è firmato dal Presidente della Repubblica di Polonia.	
Romania	Procedura legislativa ordinaria	<i>Procedura legislativa</i>
Slovenia	Procedura legislativa ordinaria	<i>Procedura legislativa</i>
Spagna	La decisione deve essere approvata dalle due Camere una legge organica (a maggioranza assoluta).	<i>Procedura legislativa speciale</i>
Svezia	Spetta al Governo decidere se coinvolgere il Riksdag. Secondo le ultime informazioni il Parlamento non verrà consultato in merito	<i>In attesa di decisione del Governo</i>